



Comune di Luino
P.zza Crivelli Serbelloni 1
21016 Luino
0332 543.511
comune.luino@legalmail.it
www.comune.luino.va.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_e734 - A878F93 - 1 - 2022-07-21 - 0023156

LUINO

Codice Amministrazione: **c_e734**

Numero di Protocollo: **0023156**

Data del Protocollo: **giovedì 21 luglio 2022**

Classificazione: **2 - 11 - 0**

Fascicolo: **2022 / 2**

Oggetto: **IPOTESI C.C.D.I. PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA ANNO 2022. PARERE**

Note:

MITTENTE:

ARMELLINI STEFANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ARMELLINI STEFANO in data 21/07/2022



COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: PARERE n. 12/2022 DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'IPOTESI DI C.C.D.I. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI LUINO PARTE ECONOMICA ANNO 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Vista l'ipotesi di C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Luino parte economica anno 2022, sottoscritta dalla Delegazione trattante di parte datoriale e dalla Delegazione trattante di parte sindacale in data 11.07.2022;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria alla succitata ipotesi di C.C.D.I. redatte in data 20.07.2022;

Preso atto che il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno 2022 agli utilizzi previsti all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, è pari a Euro 317.720,21;

Preso atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2022 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, ammontano a Euro € 122.034,13, come si evince dalla documentazione di cui sopra;

CONSIDERATO

- che il C.C.N.L. del personale del comparto prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto dalle delegazioni trattanti è inviato a tali organismi entro 10 giorni, corredato da apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
- che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

- che la normativa prevede espressamente che per l'inserimento di voci di parte variabile del C.C.D.I. le stesse, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 e del CCNL del personale del comparto, siano eventuali e non ricorrenti, voci di carattere occasionale da verificare e da ricostituire ogni anno nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme che regolano la materia;
- che ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del D.P.C.M. attuativo 17/03/2020, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018 e che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio al 31.12.2022 sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di C.C.D.I. in oggetto relativo all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con i vincoli di bilancio e con le norme in materia di contenimento della spesa del personale nonché sul rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In data, 21/07/2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Stefano Armellini